

# **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO IPSIA "Avv G. AMBROSOLI"**



## **TUTELA DEI GIOVANI SUL LAVORO**

**(D.Lgs. 345 del 04/08/1999)**

**26 Settembre 2018**

## ANAGRAFICA

Istituto	<b>IPSIA “Avv. G. Ambrosoli”</b>
Sede Legale	Viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (LO)
Sede Operativa	Viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (LO)
Datore di lavoro	<b>Dott.ssa Rizzi Antonia</b>
Attività svolta	Istruzione

*Ambienti di lavoro:* **(vedi elenco dei reparti e/o aree)**

---

Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art.28 comma 1 del D.Lgs.81/2008 ed in applicazione all'art.8 del D.Lgs.345/99 si è proceduto alla valutazione dei rischi specifici per i lavoratori minori.

A tale scopo sono state individuate, nel processo lavorativo, quelle attività che non possono essere svolte dal lavoratore minore o per le quali è necessario adottare particolari provvedimenti.

Si è proceduto a predisporre:

- specifica “**Scheda analisi rischio**”,
- **facsimile della lettera** da trasmettere ai titolari della potestà genitoriale per informarli sui risultati della valutazione del rischio effettuata in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale
- **Note relative alla tutela dei giovani sul lavoro.**

## UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO MINORI" è stato elaborato da:

**Datore di lavoro:**

**DOTT.SSA RIZZI ANTONIA**

(Firma)

in collaborazione con:

**il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:**

**ING. DAVIDE GRIONI**



ed il **Medico competente:**

**DOTT. BRICCHI ANGELO**

(Firma)

per presa visione del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**

**SIG. STEFANO VERCELLATI**

(Firma)

26 Settembre 2018

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

L' **Istituto d'Istruzione Superiore di Codogno** è formato dall'unione di tre istituti secondari superiori: l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "**Avv. G. Ambrosoli**", sede centrale dell'istituto, sito in Viale Resistenza, 11 a Codogno, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "**P. Calamandrei**" sito in Piazza della Repubblica, 7 a Codogno, e l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente sito in località Villa Igea in Via Villa, 53 a Lodi. I primi due istituti sono situati in zone residenziale, mentre l'**IPAA Merli** è situato a sud della città di Lodi in zona prevalentemente agricola.

La proposta formativa offerta dall'IPSIA "**Avv. G. Ambrosoli**" si compone dei seguenti indirizzi:

- OPERATORE MECCANICO (terzo anno) e TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI (quarto anno);
- OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE;
- INDIRIZZO SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI;
- SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA;

**TUTELA DEI GIOVANI SUL LAVORO**  
**SCHEDA ANALISI RISCHI**

<b>Reparto/ Postazioni</b>	<b>Rischi generali per i minori</b>	<b>Attività vietate in base all'allegato I del D.Lgs. 345/99</b>	<b>Azione da attivare</b>
<b>Vari</b>	Mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi	-	Affiancare al minore personale qualificato, che lo istruisca e lo informi dei rischi presenti nell'attività.
	Rischio derivante dalla MMC: <b>Lavorazioni con spostamento di carichi</b>	<b>Attività non rientrante nell'allegato I del D.Lgs.345/99</b>	Evitare l'utilizzo di manodopera di minori per spostamenti di carichi pesanti. In particolare si raccomanda di non adibire i minori a lavori che comportino lo spostamento manuale di carichi maggiori di 20 Kg, per gli uomini e di 15 Kg per le donne Informare e formare il minore sui rischi connessi con la movimentazione manuale di carichi e sulle corrette modalità operative I minori non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata
	Rischio fisico: esposizione a rumore <b>Lavorazioni con macchinari</b>	<b>Lavorazione vietata ai sensi dell'allegato I del D.Lgs.345/99:</b> ➤ <i>rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel LEX</i>	Istruire e formare il minore sui rischi derivanti dall'esposizione a rumore e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale per le mansioni con $L_{EP,d} > 80$ dBA e in caso di utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose Sorveglianza sanitaria per le mansioni con $L_{EP,d} > 80$ dBA
	Rischio chimico: <b>Lavorazioni che prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche</b>	<b>Lavorazione vietata ai sensi dell'allegato I del D.Lgs.345/99:</b> ➤ <i>attività che comportano esposizione a sostanze e preparati chimici etichettati</i>	Divieto di assegnare ai lavoratori minorenni attività che comportano esposizione a sostanze e preparati chimici classificati come previsto nell'allegato 1 del D.Lgs. 345/99 e all'art. 222 del D.Lgs. 81/08.
	Processi e lavori: <b>Normale attività lavorativa</b>	<b>Lavorazione vietata ai sensi dell'allegato I del D.Lgs.345/991:</b> ➤ <i>lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547;</i>	Divieto di effettuare lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione
	Rischio ROA: <b>Lavorazioni che prevedono l'utilizzo di saldatrici</b>	<b>Lavorazione vietata ai sensi dell'allegato I del D.Lgs.345/99:</b> ➤ <i>Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica</i>	Divieto di effettuare lavori che prevedono l'utilizzo di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica

Si ricorda inoltre che, ai sensi degli art.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 è necessario organizzare per i minori, così come per tutti gli altri dipendenti attività di informazione/formazione in merito a:

- aspetti generali di sicurezza;
- procedure predisposte per attività particolari;
- procedure predisposte per la gestione delle emergenze

} Ai titolari della potestà genitoriale di:

.....  
**Via** .....n°.....  
.....

**OGGETTO: comunicazione delle informazioni di cui all'art.36 del D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008, ai sensi dell'articolo 7 della L.977 del 17 ottobre 1967 così come modificato dal D.Lgs.345 del 4 agosto 1999**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in relazione al rapporto di lavoro instaurato in data \_\_\_\_\_, con il lavoratore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul lavoro minorile di cui all'oggetto,

#### COMUNICA

ai titolari della potestà genitoriale del lavoratore minorenni su indicato le seguenti informazioni:

- a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale
  - **vedi allegato 1**
- b) misure e attività di protezione e prevenzione adottate
  - **vedi allegato 1**
- c) rischi specifici cui è esposto il minore in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia
  - **vedi allegato 1**
- d) procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori
  - **estratto del Piano di Emergenza Interno dell'azienda**
- e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: **Ing. Grioni Davide**
- f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: **Sig. Vercellati Stefano**
- g) medico competente: **Dott. Bricchi Angelo**

h) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso, di cui agli articoli 43 D.Lgs.81/2008

<b>PREVENZIONE INCENDI</b>	<b>PRONTO SOCCORSO</b>
Brusati Simona Sansone Lino Giacalone Nicola	Brusati Simona Preite Vittorio Ciceri Luisa

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare della potestà genitoriale del minore \_\_\_\_\_, dichiara di avere ricevuto la presente informativa il \_\_\_\_\_.

Firma per ricevuta

\_\_\_\_\_

**QUADRO COMPLESSIVO DEI RISCHI PRESENTI**

RISCHIO SPECIFICO ATTIVITÀ	AZIONI ADOTTATE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO PER TUTTI I LAVORATORI	AZIONI SPECIFICHE PER I MINORI
<b>AGENTI CHIMICI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UTILIZZO DI PRODOTTI ETICHETTATI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli operatori sono stati dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)</li> <li>• Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi legati all'esposizione a sostanze chimiche</li> </ul>	<p>Non saranno utilizzati lavoratori minorenni nelle operazioni che comportano esposizione ad agenti chimici etichettati secondo l'allegato I del D.Lgs. 345/99 e secondo l'art. 222 del D.Lgs. 81/08.</p>
<b>AGENTI FISICI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUMORE</li> <li>• ROA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le mansioni che espongono ad un livello elevato di rumore</li> <li>• utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le mansioni che espongono a ROA</li> </ul>	<p>Istruire e formare il minore sui rischi derivanti dall'esposizione a rumore e ROA e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale per le mansioni con <math>L_{EP,d} &gt; 80</math> dBA e in caso di utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose Sorveglianza sanitaria per le mansioni con <math>L_{EP,d} &gt; 80</math> dBA. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica vietata per i lavoratori minori secondo l'allegato I del D.Lgs. 345/99</p>
<b>RISCHI MECCANICI:</b> <b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di attrezzature a norma, protezione impianto elettrico con interruttore differenziale salvavita da 0,03 A</li> </ul>	<p>Divieto di effettuare lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione</p>
<b>SOLLEVAMENTO MANUALE CARICHI PESANTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di sistemi meccanici ogni qualvolta è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi indipendentemente dal peso del prodotto e/o semilavorato</li> <li>• Informazione e formazione sui rischi connessi con la movimentazione manuale di carichi e sulle corrette modalità operative</li> </ul>	<p>Divieto di trasporto di carichi pesanti per più di quattro ore durante la giornata Vigilanza continua sulla corretta formazione e istruzione del minore sul rischio in oggetto, favorendo l'utilizzo di sistemi meccanici ogni qual volta è possibile</p>

Al fine di ridurre ulteriormente i rischi, derivanti dalla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, il minore verrà affiancato a personale qualificato che lo istruisca e lo informi dei rischi presenti nell'attività.



**NOTE RELATIVE ALLA  
TUTELA DEI GIOVANI SUL LAVORO**  
**DECRETO LEGISLATIVO DEL GOVERNO N° 345 DEL 04/08/1999**  
**attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei**  
**giovani sul lavoro**

Il **D.Lgs n. 345 del 4 agosto 1999**, pubblicato sulla G.U n.237, entrato in vigore il 23 ottobre 1999, disciplina il lavoro dei minori modificando la legge n. 977 del 1967.

I minori di 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico (definiti "bambini") non possono essere adibiti al lavoro; unica eccezione l'impiego in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo purché autorizzati dalla direzione provinciale del lavoro.

I minori tra i 15 e i 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico (definiti "adolescenti") non possono essere adibiti alle lavorazioni indicate nell'allegato n. 1 del decreto.

Fanno eccezione gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

Le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato n. 1 possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione (vedi ad esempio Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione); tale attività di formazione professionale deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro (l'autorizzazione non necessita in caso di Istituti di istruzione e di formazione professionale).

In presenza di minori o nell'ipotesi di assunzione di un minore procedere:

Valutazione specifica dei rischi: al fine di individuare le lavorazioni alle quali non possono essere adibiti i minori (la valutazione deve essere ripetuta dopo ogni modifica rilevante delle condizioni lavorative)

Visite mediche: l'idoneità all'attività lavorativa cui dovrà essere adibito il minore deve essere accertata tramite visita medica, da effettuarsi presso l'azienda USL, prima dell'ammissione al lavoro e periodicamente ad intervalli non superiori ad un anno; nel caso di attività soggette a sorveglianza sanitaria, è il medico competente aziendale che provvede al controllo sanitario.

Il giudizio sulla idoneità deve essere trasmesso per iscritto anche a chi esercita la potestà genitoriale

Informazione e formazione: informazione e formazione secondo artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008; le informazioni sui rischi devono essere fornite anche a chi esercita la potestà genitoriale

Altri aspetti trattati dal D.Lgs. 345/99.

Lavoro notturno: è vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo alcune deroghe specificatamente definite.

Riposo settimanale: periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, possibilmente consecutivi, e comprendente la domenica; sono previste eccezioni soprattutto per attività lavorative di carattere culturale, artistico, ecc..

ALLEGATO I

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB  $L_{EP,d}$

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) .... soppresso ....
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori o motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.